Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1544.

Istituzione in Bosa di un Istituto professionale per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Bosa una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
fattore;

2) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
zootecnico casaro;

3) scuola professionale per il miglioramento fondiario.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani:

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati:

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica e fisica; scienze naturali, elementi di chimica generale inorganica e organica; zootecnia; agraria; economia rurale e contabilità agraria; topografia, costruzioni e disegno relativo; meccanica agraria; elementi di patologia vegetale, entomologia e microbiologia; elementi di chimica agraria e industrie agrarie; computisteria rurale e zootecnico-casearia; ezoognosia ed applicazioni; caseificio; agronomia; agrimensura, costruzioni zootecniche e casearie e disegno relativo; coltivazioni, economia rurale e zootecnica casearia; tecnica ed economia dei miglioramenti e disegno relativo; tecnica ed economia delle coltivazioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relaivi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrastrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

[illegible] ai direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento a dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Bosa

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	1
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 220 ore settimanali)		14
7. Istruttori e assistenti		7
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		6

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. **1545.**

Istituzione in Reggio Emilia di un Istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Reggio Emilia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

A decorrere dalla stessa data, la scuola professionale femminile statale di Reggio Emilia è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola professionale femminile, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna e bambini;
biancherista per donna;
biancherista per uomo;
maglierista a mano e a macchina;

2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
ricamatrice a mano e a macchina;
pittura su stoffa e decorazione ceramica;

3) scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
contabile segretaria d'ufficio;
contabile economa d'aziende agrarie;

4) scuola professionale per attività assistenziali, con sezioni per:
vigilatrice economa di colonia;
direttrice di colonia.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese; lingua inglese; scienze naturali; contabilità; disegno; storia dell'arte; merceologia; economia domestica; dattilografia; stenografia; agraria ed economia agraria; psicologia; igiene e pronto soccorso; legislazione del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettere a) dell'art. 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperte nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.800.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori;
5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 183. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	2
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 270 ore settimanali)		18
7. Istruttrici e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio .		3

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 412.

Emissione di un francobollo per affiancare la campagna « Pro Erario » in occasione della quinta dichiarazione annuale dei redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo speciale avente il fine di affiancare, in occasione della quinta dichiarazione annuale dei redditi, la campagna condotta dal Governo ad incitamento dei cittadini perchè adempiano all'obbligo che ad essi deriva dalla Costituzione, di concorrere nelle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo avente lo scopo di affiancare la campagna « Pro Erario » in occasione della quinta dichiarazione annuale dei redditi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno indicati i termini di validità del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 208. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 413.

Cambiamento della denominazione del comune di Zoppè, in provincia di Belluno, in quella di « Zoppè di Cadore ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Zoppè (Belluno) in data 30 maggio 1953, n. 18, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Zoppè di Cadore »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 24 agosto 1953, n. 12/190, con la quale è stato espresso parere in ordine al cambiamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Zoppè, in provincia di Belluno, è mutata in quella di « Zoppè di Cadore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 210. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 414.

Autorizzazione ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un 2° lotto di alloggi per gli impiegati della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 801 in data 22 novembre 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione di nuovi alloggi per i propri dipendenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è autorizzata ad acquistare dal comm. Arnaldo Bennati un appezzamento di terreno edificatorio di mq. 679, sito al Lido di Venezia, via Jacopo Nani, alle condizioni previste nella deliberazione n. 801 del 22 novembre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 204. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale Casilina, per la stazione di Colleferro, alla provinciale Carpinetana, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1953, n. 3?2, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla statale Casilina, per la stazione di Colleferro, alla provinciale Carpinetana;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 715;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla statale Casilina, per la stazione di Colleferro, alla provinciale Carpinetana, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 146

(2470)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile da Marano Equo alla provinciale Sublacense, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1953, n. 333, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Marano Equo alla provinciale Sublacense;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 705;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile da Marano Equo alla provinciale Sublacense, in provinca di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 152

(2473)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1954.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1954-1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto Presidenziale 30 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1953, registro n. 47, foglio n. 69, con il quale fu stabilito in quattro unità il limite numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per la durata dell'esercizio finanziario 1953-54;

Considerato che tre unità sono cessate per nomina ad altro impiego;

Ritenuto che occorre determinare tale contingente per l'esercizio finanziario 1954-1955;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, è determinato, per l'esercizio finanziario 1954-1955, nel numero di una unità, non classificabile alla 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1955
Registro n. 22, foglio n. 130

(2491)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1955.

Composizione del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere (E.N.I.T.E.A.) per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 1021, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per le industrie turistiche ed alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

Visto l'art. 10 dello statuto dell'E.N.I.T.E.A., approvato con la citata legge 16 giugno 1939, n. 1021, relativo al controllo sulla gestione dell'Ente stesso;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, registro n. 63 Presidenza, foglio n. 164, con il quale è stato provveduto alla nomina del Collegio dei revisori dell'E.N.I.T.E.A., per il triennio 1° gennaio 1952-31 dicembre 1954;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei nuovi revisori, per il periodo 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate, per il triennio suddetto;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale industrie turistiche ed alberghiere (E.N.I.T.E.A.) per il triennio 1° gennaio 1955-31 dicembre 1957, in qualità di membri effettivi:

Irbicella dott. Mario, referendario della Corte dei conti;

Delli Priscoli dott. Tommaso, capo divisione del Commissariato per il turismo;

Lo Piano dott. Salvatore, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato;

in qualità di membri supplenti:

Giovanelli dott. Carlo, consigliere del Ministero dell'industria e commercio;

Giordano dott. Armando, ragioniere capo del Ministero dell'interno.

Le funzioni di presidente del Collegio sono devolute al dott. Mario Irbicella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1955

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 159. — TEMPESTA

(2663)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Approvazione dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che ha istituito il Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, che ha istituito tra l'altro, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, che ha disposto, fra l'altro, la fusione dei predetti due Istituti in un unico Istituto di credito di diritto pubblico che conserva la denominazione di Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, composto di 44 articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro: GAVA

Banco di Sardegna

STATUTO

Art. 1.

Il Banco di Sardegna, costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298, è un istituto di credito di diritto pubblico, con personalità giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito ai fini di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche della Sardegna.

Esso è sottoposto a vigilanza in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il Banco di Sardegna ha sede legale in Cagliari, sede amministrativa e Direzione generale in Sassari.

Esso può istituire filiali ed uffici di recapito o di corrispondenza, con la preventiva autorizzazione del competente organo di vigilanza.

Art. 3.

Il patrimonio del Banco di Sardegna è costituito da:

1) fondo di dotazione di lire 710 milioni, costituito dai fondi di dotazione dei soppressi Banco di Sardegna e Sezione autonoma per il credito industriale, di che al decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, nonchè dal patrimonio del soppresso Istituto di credito agrario per la Sardegna, di che alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

2) fondo di riserva ordinario;

3) fondi di riserva straordinari e speciali, costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

Art. 4.

Il Banco di Sardegna compie tutte le normali operazioni di banca oltre quelle previste da leggi o da particolari disposizioni dell'organo di vigilanza, e fra l'altro:

I. — Operazioni attive:

1) sconta:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio sull'Italia, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

c) annualità dovute dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi, o da altri enti pubblici;

d) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti;

e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) consente anticipazioni, riporti e sovvenzioni sopra:

a) titoli appartenenti alle categorie di cui al successivo paragrafo 9, comma *a*), nonchè sopra titoli di società industriali e commerciali ed agricole di primo ordine, quotati nelle Borse nazionali, ed altri titoli di primo ordine di largo mercato; l'elenco dei titoli di società industriali, commerciali ed agricole, sui quali possono consentirsi operazioni di anticipazione e di riporto, è approvato dal Comitato esecutivo;

b) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate;

c) merci e manufatti in genere, ed in ispecie merci che rappresentino produzione ed esportazioni tipiche della Sardegna, e titoli, merci o valori indicati in leggi speciali;

d) cessioni di stipendio degli impiegati del Banco di Sardegna o dello Stato o di altri enti pubblici;

3) compra e vende titoli pubblici e privati italiani nei limiti delle necessità del lavoro con la clientela;

4) deposita somme in conti correnti liberi e vincolati o di altra forma presso enti pubblici o presso banche italiane;

5) consente aperture di credito semplici o documentate;

6) accorda crediti in conto corrente, di durata non superiore a un anno ad istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;

7) concede mutui ad enti pubblici o ad enti morali con le norme e garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre garanzie reali o da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni;

8) accorda sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso le pubbliche Amministrazioni o da altre valide garanzie reali.

Gli impieghi in operazioni di cui ai numeri 7) e 8) non possono superare complessivamente i 3/10 dell'ammontare dei depositi;

9) investe somme in:

a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali; altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;

b) immobili ad uso dei propri stabilimenti o per alloggi od opere sociali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il ricupero di crediti;

10) assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, da enti pubblici, o a consorzi di carattere finanziario od a società industriali e commerciali che abbiano fini sociali e di pubblico interesse.

Gli impieghi di cui al n. 10) non possono superare la metà dei fondi patrimoniali dell'Istituto.

II. — Operazioni passive:

1) riceve depositi a risparmio e in conti correnti liberi e vincolati, nominativi e al portatore, anche contro il rilascio di assegni a copertura garantita; riceve altresì depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ed entro il limite complessivo di un decimo dell'ammontare di tutti i depositi raccolti dallo Istituto;

2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza;

3) emette:

a) assegni circolari propri ed assegni per conto di corrispondenti;

b) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;

4) apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale.

Il Banco di Sardegna può inoltre:

a) riscontare il proprio portafoglio;

b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;

c) rilasciare accettazioni cambiarie per conto di terzi.

Art. 5.

Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo, il Banco di Sardegna può compiere le seguenti:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;

3) curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture, di documenti rappresentativi di merci e di crediti e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e di esattoria e tesoreria comunale con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati a norma di legge;

5) compiere servizi di tesoreria e di cassa per conto della Regione autonoma della Sardegna, nonchè di enti e di privati;

6) assumere l'esercizio diretto di magazzini generali e fiduciari;

7) prestare cauzioni, garanzie, avalli e fidejussioni nello interesse di terzi;

8) accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;

9) cedere in locazione cassette di sicurezza;

10) raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, azioni, obbligazioni, la cui emissione sia stata legalmente autorizzata;

11) partecipare a sindacati di collocamento;

12) pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;

13) accettare in deposito titoli azionari per partecipazioni ad assemblee;

14) compiere anche operazioni non contemplate nel presente statuto, ed in particolare operazioni di carattere valutario, con le prescritte autorizzazioni.

Art. 6.

Il Banco di Sardegna esercita nel territorio della Sardegna il credito agrario ed il credito peschereccio, in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Esso tiene lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario, nel quale prende nota di tutte le operazioni riferentisi a fondi compresi nella propria zona di azione ed effettuate sia dal Banco, sia da altri enti comunque autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Art. 7.

Il Banco di Sardegna è tenuto ad investire in operazioni di credito agrario costantemente una somma pari all'importo delle operazioni di credito agrario in essere presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna alla data della fusione, più la metà degli ulteriori mezzi che si rendono disponibili presso il Banco per l'esercizio del credito.

Art. 8.

Il Banco di Sardegna può costituire delle gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate da successive disposizioni di legge, statale o regionale.

Art. 9.

Gli organi dell'Amministrazione del Banco di Sardegna sono:

1) il presidente del Consiglio di amministrazione;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Comitato esecutivo;

4) il direttore generale.

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato ogni triennio con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è composto oltre che dal presidente, da nove membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato tra persone esperte nei vari rami di attività economica dell'Isola; tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna; gli altri tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio elegge, in occasione della sua prima riunione, il vice presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Art. 12.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione nonchè a quelle del Comitato esecutivo, quando si trattano affari di credito agrario e limitatamente a questi, sono invitati ad assistere, con voto consultivo, l'ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna e un esperto in materia di agricoltura designato dall'Amministrazione regionale della Sardegna.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente il proprio segretario scegliendolo tra i funzionari del Banco.

Il segretario, che non prende parte alle deliberazioni, redige il verbale di ciascuna seduta. Il verbale, debitamente approvato dal Consiglio e trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere rimessa, entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio, al competente organo di vigilanza.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la amministrazione del Banco di Sardegna.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato esecutivo.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente almeno ogni tre mesi dal presidente, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso personale spedito, con lettera raccomandata o con telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione, tranne casi di urgenza.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione al competente organo di vigilanza.

Al presidente e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che sarà stabilito dal competente organo di vigilanza.

Ai membri non residenti nella città ove hanno luogo le sedute, sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 18.

Rientra in particolare nelle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

1) determinare gli atti di competenza del suo presidente;

2) approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'Istituto;

3) istituire, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni di sconto, Comitati tecnici, o Commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

4) deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;

5) deliberare sul regolamento del personale, sulla composizione numerica ed i relativi ruoli, nonchè sulle loro modificazioni;

6) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura delle filiali e degli uffici di recapito o di corrispondenza;

7) esaminare ed approvare, udita la relazione dei sindaci, il bilancio ed il conto economico dell'Istituto, nonchè il riparto degli utili e fissare l'emolumento dei sindaci effettivi;

8) determinare limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e dei direttori delle dipendenze, per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;

9) deliberare sulle partecipazioni ad enti promossi o creati dallo Stato, dalla Regione ovvero autorizzati da leggi speciali;

10) deliberare la nomina, la promozione ed il collocamento a riposo del personale di grado direttivo;

11) deliberare la revoca e la destituzione del personale di qualsiasi grado;

12) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

13) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti eccedenti le L. 1.000.000;

14) deliberare le spese di importo unitario superiore alle L. 1.000.000;

15) deliberare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a lire 300.000;

16) deliberare le cessioni di crediti in sofferenza e le transazioni con qualunque modalità, le cancellazioni di iscrizioni, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per le operazioni di importo unitario superiore alle L. 1.000.000;

17) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore generale;

18) designare annualmente due dei propri componenti, fra quelli scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, uno fra quelli scelti nella lista indicata dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna e uno fra quelli scelti nelle terne proposte dalle Camere di commercio, agricoltura e industria dell'Isola, a far parte del Comitato esecutivo, con facoltà di confermarli;

19) adempiere tutti gli altri compiti espressamente conferitigli dal presente statuto e da leggi speciali.

Art. 19.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale del Banco di Sardegna di fronte ai terzi.

Art. 20.

Rientra nelle attribuzioni del presidente:

a) proporre al Consiglio di amministrazione gli atti di competenza del medesimo;

b) prendere, nei casi di urgenza, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi collegiali alla prima seduta;

c) autorizzare, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonare, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa.

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal direttore generale, al quale può delegare alcuni suoi poteri.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo è composto:

1) dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;

2) dal vice presidente;

3) da tre membri, scelti dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti, in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi di Consiglieri di cui al precedente art. 11.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal vice presidente e, in mancanza anche di questi, dal più anziano dei tre membri di cui al paragrafo 3).

Art. 22.

Il Comitato esecutivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del Banco di Sardegna ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza delibera anche su affari od argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e del competente organo di vigilanza.

Delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo in via di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere data comunicazione al competente organo di vigilanza subito dopo la seduta indicando le ragioni dell'urgenza e al Consiglio di amministrazione, alla prima adunanza, per la ratifica.

Art. 23.

Rientra nelle attribuzioni del Comitato esecutivo:

1) dar parere su tutte le questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

2) predisporre il bilancio annuale dell'Istituto;

3) approvare le istruzioni sul funzionamento dei singoli servizi e le loro modifiche;

4) deliberare le operazioni di impiego, nei limiti di propria competenza;

5) determinare i tassi di interesse e le tariffe da applicarsi alle operazioni dell'Istituto;

6) nominare e revocare i corrispondenti bancari;

7) approvare le spese che eccedano l'importo unitario di L. 300.000 e non superino quello di L. 1.000.000;

8) approvare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali, per un importo unitario superiore a L. 200 000 e sino a L. 300.000;

9) provvedere alla nomina, promozione e collocamento a riposo del personale fino al grado di vice direttore compreso;

10) collocare in aspettativa e a disposizione il personale;

11) provvedere alla destinazione ed al trasferimento del personale del grado di direttore;

12) autorizzare la firma congiunta prevista dall'art. 35;

13) adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza contemplati dallo speciale regolamento;

14) autorizzare cessioni di crediti in sofferenza e transazioni con qualunque modalità, cancellazioni di iscrizioni, surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per operazioni di importo unitario non superiore alle L. 1.000.000;

15) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti non superiori alle L. 1.000.000;

16) autorizzare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari ed alla liquidazione dei crediti in graduazione;

17) deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

18) autorizzare le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori sia mediante offerta sia concorrendo agli incanti;

19) deliberare la assunzione di ricevitorie, tesorerie, esattorie.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese su invito del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, senza partecipare alle deliberazioni.

Il verbale di ogni riunione viene redatto e firmato dal segretario e controfirmato dal presidente.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copia ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 26.

Ai componenti il Comitato esecutivo è assegnata una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno se risiedano fuori Sassari.

Art. 27.

I membri del Comitato esecutivo non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 28.

Il direttore generale è nominato, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e d'intesa col Presidente della Regione autonoma per la Sardegna.

Il direttore generale non può essere revocato che con la medesima procedura.

Art. 29.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato ~~esecutivo~~.

E' in facoltà del direttore generale di domandare l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronuncino il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

Spetta al direttore generale di proporre al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo le operazioni importanti rischi per il Banco di competenza dei due organi, nonchè i provvedimenti riflettenti il personale di competenza degli organi medesimi.

Il direttore generale compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli organi amministrativi e cura la esecuzione delle deliberazioni da questi adottate.

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal vice direttore generale e dai direttori centrali, ai quali può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Art. 30.

Rientra nelle attribuzioni del direttore generale:

a) proporre al Comitato esecutivo gli atti di competenza del medesimo;

b) fissare le direttive dei diversi servizi e la competenza dei vari uffici centrali e periferici;

c) autorizzare le operazioni di impiego nei limiti della propria competenza;

d) adottare nei confronti del personale i provvedimenti di sua competenza a norma dello speciale regolamento;

e) accettare le dimissioni volontarie del personale di qualsiasi grado;

f) autorizzare le spese non eccedenti l'importo unitario di L. 500.000;

g) consentire l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni, di precetti immobiliari;

h) autorizzare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente le L. 200.000,

i) ordinare verifiche, ispezioni ed inchieste;

l) provvedere alla destinazione o al trasferimento del personale di grado non direttivo;

m) autorizzare l'assunzione di impiegati avventizi e straordinari i cui emolumenti globali non superino quelli stabiliti per i gradi iniziali delle categorie subalterne d'ordine e di cassa;

n) deliberare sulle proposte di affitto di beni immobili del Banco di Sardegna;

o) consentire le cessioni di credito previo pagamento integrale per capitale, interessi e spese;

p) consentire la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito del Banco di Sardegna sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

q) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia.

Art. 31.

Nel caso di assenza o impedimento del direttore generale i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale, che in tal caso partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 32.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale, il quale può delegargli le competenze di cui all'art. 30, lettere da *i)* ad *r)*, ed anche l'autorizzazione alle spese non eccedenti l'importo unitario di L. 100.000.

Art. 33.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Dei predetti sindaci, uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 34.

I sindaci esplicano il loro mandato in conformità delle disposizioni del Codice civile.

Art. 35.

La facoltà di firma in nome del Banco di Sardegna, nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, spetta:

singolarmente, al direttore generale, o, in caso di assenza o impedimento, al vice direttore generale per la Direzione generale e per tutte le filiali;

congiuntamente, ai funzionari ed impiegati, che siano autorizzati dal Comitato esecutivo, limitatamente alle filiali cui sono preposti o addetti. La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco di Sardegna con l'osservanza delle norme suddette.

Art. 36.

La gestione delle filiali del Banco di Sardegna è affidata ai funzionari ad esse preposti, sotto la vigilanza della Direzione generale ed in conformità delle norme generali e delle disposizioni particolari da questa emanati.

I funzionari preposti alle filiali ne hanno di fronte ai terzi la rappresentanza giuridica.

In caso di assenza o impedimento, ne fanno le veci altri funzionari designati dal direttore generale.

Art. 37.

Le modalità, le condizioni regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con il Banco di Sardegna.

Salvo diversa richiesta del Banco di Sardegna ~~o patto~~ contrario, l'interesse nella misura previamente determinata correrà, in deroga eventualmente al disposto del Codice civile, anche per le operazioni, per qualsiasi ragione, non rinnovate a scadenza o prorogate e gli interessi, comunque dovuti, saranno produttivi di interesse nella stessa misura applicata al capitale.

Tutti i crediti che direttamente o indirettamente il Banco di Sardegna vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi od esigibili, e qualunque sia il momento in cui sorgano, s'intendono garantiti in pieno diritto da tutti i beni e valori di proprietà del debitore esistenti a qualunque titolo presso il Banco di Sardegna o costituiti a garanzia in favore del Banco di Sardegna stesso e dai crediti a questo eventualmente ceduti in garanzia dal debitore, anche sotto forma di cessione « pro solvendo ».

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, il Banco di Sardegna può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso l'Istituto stesso, al nome del medesimo contraente, e ciò anche agli effetti della garanzia di cui al precedente comma.

Art. 38.

L'esercizio comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura.

Art. 39.

Gli utili complessivi dell'azienda bancaria al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio sono ripartiti come segue:

1) una quota non inferiore ai cinque decimi al fondo di riserva ordinario ed ai fondi di riserva straordinari e speciali di cui all'art. 3;

2) una quota non inferiore ai due decimi nè superiore ai tre decimi da destinare ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali nonchè per studi ed indagini riflettenti i problemi economici;

3) una quota non inferiore ai due decimi e non superiore ai tre decimi da destinare:

a) a incremento del fondo pensioni;

b) a opere di previdenza e assistenza del personale;

c) a premi di rendimento al personale stesso.

Art. 40.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco di Sardegna e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale sono stabilite dallo speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

In tale regolamento saranno fatte salve le posizioni degli impiegati già in servizio presso il Banco di Sardegna e la Sezione autonoma per il credito industriale nonchè presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, passati a far parte, per effetto della fusione disposta con la legge 11 aprile 1953, n. 298, del nuovo Banco di Sardegna.

Art. 41.

La incompatibilità ed i divieti per gli amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco di Sardegna sono quelli stabiliti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dalle disposizioni del regolamento relativo allo stato giuridico del personale.

E' fatto inoltre divieto al personale di esercitare industrie e commerci o di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'Istituto.

Art. 42.

E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione del Banco con quella di senatore o deputato al Parlamento nazionale e di consigliere regionale.

Non possono, inoltre, ricoprire la carica di consigliere di amministrazione del Banco:

a) i dipendenti dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna;

b) coloro che, personalmente o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito con il Banco di Sardegna con carattere di permanenza;

c) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco di Sardegna, sia direttamente che indirettamente, a stipendio fisso o variabile;

d) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito.

Non possono parimenti far parte del Consiglio di amministrazione del Banco: coloro che abbiano, o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio, una lite vertente con il Banco di Sardegna, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori del Banco in cause in corso tra costoro e il Banco medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco ed abbiano ad esso cagionato perdite.

Art. 43.

Un delegato del competente organo di vigilanza interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco.

Qualora egli ritenga che tra le deliberazioni adottate ve ne sia alcuna non conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il presidente dell'organo deliberante perchè ne proponga la modifica, e qualora la modifica non venga accolta o approvata ne sospende l'esecuzione riferendone subito al competente organo di vigilanza, il quale comunicherà al Banco le proprie determinazioni non più tardi di quindici giorni dalla data di ricevimento della segnalazione del delegato stesso.

Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

Art. 44.

Fino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà approvato i nuovi regolamenti per i servizi e per il personale, resteranno transitoriamente applicabili tutte le norme oggi vigenti, rispettivamente presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e presso il Banco di Sardegna, che non siano incompatibili con il presente statuto.

L'approvazione dei nuovi regolamenti dovrà comunque avvenire entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente statuto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: GAVA

(2387)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1955.

Istituzione in Parma dell'Ufficio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 71 del regolamento generale dei servizi postali (parte II servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Riconosciuta la opportunità di istituire un Ufficio dei conti correnti postali a Parma;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' istituito in Parma l'Ufficio dei conti correnti postali, che funzionerà a datare dal 2 maggio 1955.

Il detto Ufficio è posto alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Parma e disimpegnerà il servizio nei rapporti con i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1955
Registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 297. — FAGGIANI

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1955.

Scioglimento della Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1954, con il quale il comm. Eugenio Rosasco è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta medesima;

Considerato che, per la situazione creatasi in seguito alle dimissioni presentate da cinque su sei di detti componenti, l'Amministrazione camerale non è più in grado di funzionare regolarmente;

Considerata la necessità di assicurare alla Camera predetta, nelle more della nomina di nuovi organi amministrativi, la continuità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Como è sciolta.

Art. 2.

Il comm. Eugenio Rosasco è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione dei normali organi amministrativi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1955

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1955.

Espropriazione dei terreni relativi al completamento del Centro radiotrasmittente di Ceglie del Campo (Bari).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 19 dicembre 1950, con il quale vennero dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere inerenti all'impianto dei nuovi sistemi irradianti del Centro radiofonico di Ceglie del Campo (Bari) e con il quale la RAI Radiotelevisione Italiana veniva autorizzata ad espropriare, ove nè avesse ravvisato l'opportunità, i terreni nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere necessarie al Centro di cui trattasi;

Vista la domanda in data 16 aprile 1955, con la quale la RAI Radiotelevisione Italiana, in considerazione delle necessità conseguenti al completamento del Centro radiofonico di Bari-Ceglie del Campo, ed allo scopo di assicurare il regolare ed indispensabile accesso al Centro suddetto, attraverso e lungo alcuni lotti di terreno situati nel territorio del comune di Bari-Ceglie del Campo, individuati a catasto nei fogli di mappa nn. 9 e 18 dello stesso Comune, chiede che le venga concessa l'autorizzazione a procedere alla espropriazione totale o parziale dell'area in tinta viola della mappa allegata (oltre all'area indicata dal precitato decreto 30 novembre 1950) per la sistemazione della indispensabile strada di accesso al Centro;

Riconosciuta la assoluta necessità di una sollecita esecuzione ed ultimazione dei lavori per la sistemazione definitiva ed il funzionamento degli impianti necessari al normale svolgimento del servizio di radiodiffusione di Bari, anche nei riguardi di detta strada di accesso:

Decreta:

Fra i terreni per i quali la RAI Radiotelevisione Italiana, fu autorizzata a chiedere a sensi delle leggi vigenti l'espropriazione in base al decreto Ministeriale 30 novembre 1950, debbono comprendersi anche quelli indicati con la colorazione in tinta viola della mappa allegata.

Tali espropriazioni, per le quali saranno applicate le vigenti disposizioni procedurali, dovranno essere iniziate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute nel termine del 31 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1955

Il Ministro: CASSIANI

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.

Approvazione di alcune opzioni relative a tariffe attualmente in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune opzioni a scadenza relative a tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcune opzioni a scadenza relative alle tariffe di assicurazione su due teste, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Società francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix ».

Roma, addì 6 maggio 1955

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1955.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Novara ad ampliare i Magazzini generali da esso gestiti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, visti altresì il regolamento d'esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visti i decreti Ministeriali 30 giugno e 22 luglio 1927 che autorizzano il Consorzio agrario provinciale di Novara all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, in Novara;

Vista la domanda presentata dal predetto Consorzio per ottenere l'inclusione fra i fabbricati costituenti i Magazzini generali da esso gestiti, di un nuovo capannone per cereali;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara con la delibera di Giunta n. 69 del 14 marzo 1955;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, il nuovo capannone pel deposito di cereali insaccati, costruito dal Consorzio medesimo entro il recinto che racchiude altri immobili, già eserciti nel predetto regime.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 maggio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Sostituzione di un componente la Deputazione della Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272 e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulla Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1955;

Considerato che, in seguito a dimissioni, si rende necessario procedere alla sostituzione del sig. Ganna Guido nella Deputazione della Borsa valori di Milano;

Decreta:

A rappresentare la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano in seno a quella Deputazione della Borsa valori, è nominato il dott. Brocca Guido al posto del sig. Ganna Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2606)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA
DIREZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA
DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI MEDICINALI

Revoca di autorizzazione di registrazione di specialità medicinali

Elenco n. 1.

Soluzione acquosa di gel pectina fluidificato fiala 1×3 cc., della Soc. Fidap di A. Pittari in Catania. — Reg. n. 2475 — Data: 12 dicembre 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 1/R — Data: 14 gennaio 1955.

Idrogel pectina fiale, della Farmotecnica Igea in Catania. — Reg. n. 3010 — Data: 4 marzo 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 2/R — Data 14 gennaio 1955.

Procainpectina fiale 3 cc., della Eufarma in Firenze. — Reg. numero 2958 — Data: 18 febbraio 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 3/R — Data: 14 gennaio 1955.

Depotan fiale 3 e 5 cc., dell'Ist. Chemot. Amato in Roma. — Reg. n. 5184 — Data: 16 agosto 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 4/R — Data: 14 gennaio 1955.

Soluzione pectina e procaina per ritardo penicillina fiale 3 cc., di Melchiorri Galliano in Roma. — Reg. n. 4389 — Data: 19 gennaio 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 5/R — Data: 14 gennaio 1955.

Pectina fiala 3 cc., di Giuliani in Milano. — Reg. n. 2853 — Data: 27 gennaio 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 6/R — Data: 14 gennaio 1955.

Pectina procaina (cat.) fiala 3 cc., di Giuliani in Milano. — Reg. n. 2853/A — Data: 5 febbraio 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 7/R — Data: 14 gennaio 1955.

Osteidrol gocce-fiale normale e urto, di Carlevaro in Parma. — Reg. n. 6024 — Data: 18 febbraio 1954 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 8/R — Data 14 gennaio 1955.

Novo pectina 1 fiala 5 cc., dell'Ist. Bioch. Siculo in Palermo. — Reg. n. 2171 — Data 6 luglio 1949 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 9/R — Data: 14 gennaio 1955.

Colloidopectina fiala 3 cc., della Farmac. Caber in Ravenna. — Reg. n. 3581 — Data: 30 giugno 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 10/R — Data: 14 gennaio 1955.

Pectasol fiala 3 cc., del Lab. Ormot. Naz.le in Milano. — Reg. n. 2854 — Data: 23 gennaio 1950 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 11/R — Data: 14 gennaio 1955.

Pectasol con procaina fiala 3 cc., del Lab. Ormot. Naz.le in Milano. — Reg. n. 2854/A — Data: 29 ottobre 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 11/R — Data: 14 gennaio 1955.

Pectotiber fiale, della Tiber in Roma. — Reg. n. 2939 — Data: 29 settembre 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478. — Decreto di revoca n. 12/R — Data: 14 gennaio 1955.

Profedrin pectina fiala 3 cc., di La Farmoch. Italiana in Milano. — Reg. n. 5485 — Data: 23 ottobre 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 13/R — Data: 14 gennaio 1955.

Agarcaina fiala 3 cc., di Longoni in Milano. — Reg. n. 3875 — Data: 20 settembre 1950 — Applicazione legge art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 14/R — Data: 14 gennaio 1955.

Novogel fiale 3 e 5 cc., della La-Spe-Me in Palermo. — Reg. n. 5281 — Data: 25 agosto 1951 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 15/R — Data 14 gennaio 1955.

Calciferol calcium (categ.) supposte e fiale, della Bioch. Alfa in Bologna. — Reg. n. 8005/A — Data 11 dicembre 1953 — Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 — Decreto di revoca n. 16/R — Data: 14 gennaio 1955.

Siero antidifterico, *Siero antitetanico*, *Siero antistreptococcico*, *Siero antidissenterico*, *Siero antipestoso*, *Siero antimeningococcico*, *Siero antipneumococcico*, *Siero antiperfrigens*, *Siero antiedemadiens*, *Siero antigangrenoso*, *Siero antivibrione settico*, *Siero antistolitico*, *Siero asporigeno*, *Siero antivelenoso*, *Siero antipoliomielitico*, *Vaccino antipestoso*, *Vaccino anticolerico*, *Vaccino antitifico*, *Vaccino antistafilococcico* (f), *Vaccino antistafilococcico* (o), *Vaccino antigonococcico*, *Antitossina difterica*, *Tubercolina*, del dottor M. Chieffo in Roma. - Decreto Ministero interno 20 novembre 1929 – Applicazione legge: art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 27, n. 4, reg. 3 marzo 1927, n. 478 – Decreto di revoca: 17/R — Data 17 gennaio 1955.

Aglucina flac. 150 e 300 gr. del Lab. Smart in Torino. – Reg. n. 898 – Data: 7 ottobre 1947 – Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 – Decreto di revoca n. 18/R – Data: 17 gennaio 1955.

Aglucina compresse 36, del Lab. Smart in Torino. — Reg. numero 898/A – Data 9 settembre 1954 – Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 – Decreto di revoca n. 18/R – Data 17 gennaio 1955.

Fixopen 3 cc., della Canforamina in Padova. – Reg. n. 4828 – Data 4 maggio 1951 – Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 – Decreto di revoca n. 19/R – Data: 17 gennaio 1955.

Fixopen 5 cc., della Canforamina in Padova. – Reg. n. 4828/A – Data 14 gennaio 1952 Applicazione legge: art. 27, n. 1, reg. 3 marzo 1927, n. 478 – Decreto di revoca n. 19/R – Data: 17 gennaio 1955.

(2410)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica, il notaio Facciolo Eugenio, residente nel comune di Soriano Calabro, distretto notarile di Vibo Valentia, viene dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 21 maggio 1955, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(2613)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montemignaio (Arezzo) di un mutuo di lire 1.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2614)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camerata Picena (Ancona) di un mutuo di lire 758.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica dermosifilopatica e di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, sono vacanti le cattedre di «clinica dermosifilopatica» e di «clinica chirurgica generale e terapia chirurgica», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti delle cattedre predette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2698)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena, è vacante la cattedra di «clinica ostetrica e ginecologica», cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2699)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Luigi Spadea Paonessa di Giovannino, nato a Vieste (Foggia) il 26 febbraio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 7 luglio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-1947.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2550)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

La dott.ssa Maria Stella Fanelli di Felice, nata a Perugia il 13 novembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dalla Università di Roma in data 10 settembre 1945, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2551)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola e di consumo «Giorgio Mesiti», con sede in Moricone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1955, i poteri conferiti all'avv. Dante Del Vicario, commissario della Società cooperativa agricola e di consumo «Giorgio Mesiti», con sede in Moricone, sono stati prorogati al 31 ottobre 1955.

(2523)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Paludi Li Foggi », con sede in Taviano (Lecce)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2078/1034 in data 13 maggio 1955, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Paludi Li Foggi », con sede in Taviano (Lecce), deliberato in data 18 gennaio 1953, dall'assemblea dei proprietari consorziati.

(2578)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4453 in data 10 maggio 1955, è stata prorogata sino al 25 maggio 1955 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta, affidata al prof. dott. Giovanni Caso.

(2549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 26.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta semestrale al 1° gennaio 1954, relativo alla Rendita 5 % (1935), n. 117990, di annue L. 1625, intestata a *Fiorentino Biagia* fu Biagio, minore sotto la patria potestà della madre Ravalli Giovanna ved. Fiorentino, domiciliata in Comiso (Ragusa).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e n. 485, del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi sul tagliando predetto.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2622)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta 27 – Data 3 gennaio 1955 Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Pupillo Maria fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico nominativi 2 – Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 58 – Data 17 luglio 1954 Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Torino - Intestazione: Alagna Battista fu Ernesto – Titoli del debito pubblico: al portatore 4 – Capitale L 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 – Data: 29 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Tripoli – Intestazione: Avila Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 – Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 25 febbraio 1944 – Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Macerata - Intestazione: Petrelli Giuseppe di Pietro – Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali – Capitale L 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 – Data: 12 novembre 1954 - Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Brescia – Intestazione: Panzerini Maria di Giacomo - Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 12 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Panzerini Maria di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 maggio 1955

(2621) *Il direttore generale:* DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	633,25	145,79
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,50	145,75
» Milano	624,88	633,50	145,79
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,89	633,27	145,79
» Roma	624,87	633,50	145,795
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,90	—	145,70
» Venezia	624,85	633 —	145,77

Media dei titoli del 23 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,725
Id. 3,50 % 1902	60,70
Id. 5 % 1935	93,775
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,80
Id. 5 % 1936	93,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1954)	96,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	633,50
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,65

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,495	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1954 AL 30 APRILE 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.499		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.550.763		1.435.826	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	115.261		399.081	
Totale		1.666.024		1.834.907
In conto movimento capitali – competenza	296.427		64.405	
In conto movimento capitali – residui	18.774		32.888	
Totale		315.201		97.293
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.947.316		1.888.388	
Conti correnti	4.896.793		4.928.825	
Incassi da regolare	982.457		956.007	
Altre gestioni	2.289.042		2.108.335	
Totale		10.115.608		9.881.555
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	714		810	
Pagamenti da regolare	138.861		199.962	
Altri crediti	4.013.851		4.225.903	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	6.868		15.868	
Totale		4.160.294		4.442.543
Totale generale incassi e pagamenti		16.259.626		16.256.298
Fondo di cassa al 30 aprile 1955		—		3.328
Totale a pareggio		16.259.626		16.259.626

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 APRILE 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.328	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	323		
Pagamenti da regolare	119.081		
Altri crediti	473.420		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	20.550		
Totale crediti		613.374	
In complesso			616.702
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.648.481		
Conti correnti	374.312		
Incassi da regolare	62.486		
Altre gestioni	300.875		
Totale debiti			3.386.154
Situazione del Tesoro (passività)			2.769.452

Circolazione di Stato al 30 aprile 1955:

metallica	L.	9.295
cartacea	»	55.710
	L.	65.005

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(2759)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1955

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.639.622,94
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.368.985.325,16
Portafoglio su piazze italiane	»		270.037.136.023,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		80.104.464,03
Anticipazioni	»		122.871.138.616,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		750.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		66.292.035.398,02
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		47.262.314.775,02
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		687.977.498.294,32
Partite varie	»		3.576.906.150,69
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		47.801.049.296,21
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		303.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.195.553.113,26
Spese	»		4.759.314.509,79
	L.		2.144.840.303.560,42
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.766.445.534.886,93
	L.		4.911.285.838.447,35
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		33.943.222,29
TOTALE GENERALE	L.		4.911.319.781.669,64

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.421.836.539.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.072.171.985,96
Depositi in conto corrente liberi	»		46.936.395.247,36
Conti correnti vincolati	»		483.118.862.082,23
Creditori diversi	»		121.649.390.620,73
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	92.663.947.110,57	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	42.649.908.134,73	50.014.038.975,84
Rendite del corrente esercizio	»		4.859.383.172,30
	L.		2.142.486.781.584,42
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.188.359.326 —	
Fondo di riserva straordinario	»	865.162.650 —	2.353.521.976 —
	L.		2.144.840.303.560,42
Depositanti	»		2.766.445.534.886,93
	L.		4.911.285.838.447,35
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		33.943.222,29
TOTALE GENERALE	L.		4.911.319.781.669,64

(2758)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 dicembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 31 dicembre 1954, n. 889, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 dicembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro al 30 dicembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Componenti

Putzu dott. Luigi, medico provinciale;

Manca prof. Serafino, primario medico dell'Ospedale civile « San Francesco » di Nuoro;

Martini prof. Domenico, primario chirurgo dell'Ospedale civile « San Francesco » di Nuoro;

Pippia dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario

Cinti dott. Valfredo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli Istituti di educazione femminile;

Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sottoindicati

a) Conservatorio « Santa Elisabetta » di Barga, quattro posti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

b) Conservatorio della « Divina Provvidenza » di Roma, tre posti riservati alle orfane di impiegati dello Stato e che abbiano il requisito della romanità;

c) Conservatorio « San Giovanni Battista » di Pistoia, tre posti;

d) Conservatorio « Sant'Anna » di Pisa, un posto.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadine italiane o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 31 dicembre 1955.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici in Istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati di guerra, dei decorati al valore, e sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Le orfane di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V), non oltre il 30 giugno 1955.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3260:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1954-55 con lo specchietto dei voti riportati.

Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale:

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le giovanette di nazionalità italiana, ancorchè non naturalizzate, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *f*), dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semi-convittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione e per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

(2695)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei Convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli n. 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Veduto lo stanziamento sul cap. 102 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53, con cui vengono istituiti nuovi posti gratuiti in favore di alunni profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:

a) sessanta posti ordinari nei Convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;

b) dieci posti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio;

c) undici posti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia per alunni maschi della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie statali;

d) otto posti presso i Convitti « Fabio Filzi » di Gorizia, « Nazario Sauro » di Trieste e « Villa Adria » di Grado, riservati ai alunni profughi giuliani e dalmati che abbiano conseguita la licenza di scuola elementare superiore.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzati e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1955.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei Convitti nazionali, nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia o comunque beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri Convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore. Sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli alunni profughi giuliani e dalmati dovranno attestare tale qualifica con certificato rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati o dall'Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V), non oltre il 30 giugno 1955.

La data di presentazione delle domande sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1954-55 con lo specchietto dei voti riportati.

Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio dovranno avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia; detto certificato per i partecipanti al concorso a otto posti riservati per i profughi giuliani e dalmati può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del campo profughi ove la famiglia attualmente risiede;

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani residenti fuori del territorio nazionale, attestato del Console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) *documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti* speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *f*) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei Convitti nazionali, del Convitto « Silvio Pellico » di Ala, « Dante Alighieri » di Gorizia, o comunque che usufruiscono di posto gratuito a carico del Ministero della pubblica istruzione, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*) dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semi-convittori mediante certificato del rettore del Convitto.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo in casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: ERMINI

(2696)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 7215 del 7 marzo 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico chirurgo bandito con decreto prefettizio n. 28843 del 4 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto n. 7216 del 7 marzo 1955, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Angelo Mariani si è resa vacante la prima condotta medica del comune di Montecosaro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dionisio Bartomioli è dichiarato vincitore della prima condotta medica del comune di Montecosaro in sostituzione del dott. Angelo Mariani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 26 aprile 1955

Il prefetto: STELLA

(2345)

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto 25 marzo 1955, n. 10231, col quale venne approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, indetto con decreto prefettizio n. 14176 in data 29 maggio 1954;

Accertato che per errore materiale il 41° classificato nella predetta graduatoria, dott. Osmetti Emilio di Martino, venne erroneamente indicato col nominativo Osmetti Giulio di Martino;

Ritenuta in conseguenza la necessità di rettificare il decreto di cui sopra;

Decreta:

Il nominativo del candidato classificato al 41° posto della graduatoria approvata col decreto prefettizio 25 marzo 1955, n. 10231, erroneamente indicato come Osmetti Giulio di Martino, viene rettificato in Osmetti Emilio di Martino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Piacenza, addì 3 maggio 1955

Il prefetto: OTTAVIANO

(2464)

PREFETTURA DI RAGUSA

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Ispica in via definitiva

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 29315 del 3 dicembre 1952, con il quale il dott. Michele Leontini fu Innocenzo, è stato nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Ispica;

Considerato che sono trascorsi i due anni di esperimento previsti dalla legge e che bisogna pertanto procedere alla nomina definitiva;

Vista la nota n. 9544 in data 20 dicembre 1954, con la quale il sindaco di Ispica ha dato parere favorevole per la nomina definitiva del predetto dott. Leontini a ufficiale sanitario del comune di Ispica;

Sentito il Consiglio provinciale di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 marzo 1955;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Leontini Michele fu Innocenzo è nominato, in via definitiva, ufficiale sanitario del comune di Ispica.

Il sindaco del comune di Ispica è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi del comune di Ispica e della Prefettura.

Ragusa, addì 12 aprile 1955

Il prefetto: BOCCIA

(2383)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Giarratana in via definitiva

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 29315 del 3 dicembre 1952, con il quale il dott. Barone Raffaele fu Filippo è stato nominato, in via di esperimento, ufficiale sanitario del comune di Giarratana;

Considerato che sono trascorsi i due anni di esperimento previsti dalla legge e che bisogna pertanto procedere alla nomina definitiva;

Vista la nota n. 6815 in data 15 dicembre 1954, con la quale il sindaco di Giarratana ha dato parere favorevole per la nomina definitiva del predetto dott. Barone ad ufficiale sanitario del comune di Giarratana;

Udito il Consiglio provinciale di sanità che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 marzo 1955;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Barone Raffaele fu Filippo è nominato, in via definitiva, ufficiale sanitario del comune di Giarratana.

Il sindaco del comune di Giarratana è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, agli albi del comune di Giarratana e della Prefettura.

Ragusa, addì 14 aprile 1955

Il prefetto: BOCCIA

(2384)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.